



## Decreto n° 0132 / Pres.

Trieste, 3 luglio 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 12 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4/2005, CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI, LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI LE STESSE POSSONO OPERARE E L'AMMONTARE DELL'IMPEGNO MASSIMO ASSUMIBILE DAL FONDO CON IL LORO RILASCIO, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 AGOSTO 2009, N. 224

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 03/07/2014

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 01/07/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 03/07/2014

**Vista** la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 concernente “Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004” e successive modificazioni;

**Visto** in particolare l'articolo 12 bis della citata legge regionale, come aggiunto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive) rubricato “Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI”;

**Visto**, inoltre, il comma 9 del predetto 12 bis della legge regionale 4/2005, ai sensi del quale:  
<<Con regolamento regionale sono definiti:

- a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie e garanzie di cui al comma 3;
- b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;
- c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie e garanzie.>>;

**Vista** la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera b);

**Visto** il proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres. con il quale è stato emanato il “Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio”;

**Considerato** che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0224/Pres./2009 prevede l'applicazione del regime di aiuto “de minimis” disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

**Atteso** che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti “de minimis” che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti “de minimis”;

**Ritenuto** conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0224/Pres./2009, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto “de minimis” disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

**Visto** il “Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del

Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1235;

**Ritenuto** di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224";

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1235;

#### **Decreta**

- 1.** È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -